



Roma, 18/02/2013

Ufficio: DIR/MRT
Oggetto: **Decreto del Presidente della Repubblica 18/01/2013 – Respinto ricorso straordinario sul D.M. 16/12/2010 in materia di prestazioni analitiche di prima istanza**

Circolare n. 8261

SS

FAR 29

IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Unione Sindacati Chimici Italiani e altri avverso il D.M. 16/12/2010, recante disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza.

Si informa che, con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio u.s., è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'Unione Sindacati Chimici Italiani e altri avverso il D.M. 16/12/2010, recante disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza.

In particolare, nel parere reso alla Presidenza della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire all'orientamento maturato in sede giurisdizionale (TAR Lazio, Sez. III quater, sentt. Nn. 1814/2012; 980/2012; 981/2012).

“Invero” – chiariscono i giudici amministrativi – “il tipo di analisi effettuabile presso le farmacie in virtù dell’art. 8, comma 2, lett. b bis) del d. lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d. lgs. n. 153 del 2009, attiene esclusivamente “alle prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo”, ossia, in osservanza dei principi descritti nella legge di delega, ad analisi di laboratorio di prima istanza effettuate utilizzando semplici strisce e reattivi predosati che consentono di eseguire ricerche mediate auto impiego. ... omissis ... In relazione a tale attività di autocontrollo non sussiste allora alcuna speciale riserva in favore di professioni regolamentate, quale quella di chimico, le cui attività riguardano analisi di laboratorio non di prima istanza e non effettuabili direttamente dall’interessato”.

Al contrario, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la normativa in questione circonda, semmai, l’attività analitica di prima istanza di particolari cautele rispetto a quelle che il paziente prenderebbe in proprio, prescrivendo che i test vengano effettuati “nei limiti dei rispettivi profili professionali” da personale infermieristico o sociosanitario in possesso delle conoscenze necessarie e sotto la responsabilità del farmacista titolare o direttore responsabile della farmacia, il quale deve informare l’utente che i risultati del test vanno verificati da parte del medico, al quale compete l’indicazione terapeutica appropriata.

I Giudici, infine, hanno altresì sottolineato che l’ambiente farmacia (e le apposite aree destinate all’attività di analisi di prima istanza) non può equipararsi a strutture ambulatoriali o a laboratori di analisi, che consistono in strutture destinate alla analisi, alla diagnosi o alla terapia medica extraospedaliera.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sussistenti i presupposti fattuali di una violazione delle competenze professionali delle competenze dei chimici.

La Federazione degli Ordini accoglie con grande favore tale decisione, che recepisce pienamente le tesi federali che sono state sostenute in sede giudiziale a supporto della legittimità della normativa in materia di nuovi servizi delle farmacie.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)